



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

Regolamento PLATEATICI

anno 2022

A cura dell'UFFICIO COMMERCIO

Regolamento PLATEATCI
anno 2022

ass. M. GOLO

Approvato con Delibera di Giunta n° del aprile 2022
link.....

INDICE

articolo	argomento	pagina
1	Oggetto del regolamento	4
2	Definizioni	4
3	Normativa di riferimento	4
4	Inquadramento della concessione suolo pubblico	5
5	Principi generali	5
6	Presupposti oggettivi per il rilascio della concessione di suolo pubblico	6
7	Compatibilità con il sistema viabilistico	6
8	Diritti terzi	6
9	Obblighi del concessionario	7
10	Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio	8
11	Richiesta concessione del plateatico da più attività	8
12	Presentazione dell'istanza e istruttoria	9
13	Modalità e termini di rilascio	9
14	Durata delle concessioni	10
15	Tipologie di arredo ammesse sui plateatici	10
16	Ulteriori caratteristiche	11
17	Manutenzione ordinaria	11
18	Lavori nel luogo o nel sottosuolo del sito del plateatico	12
19	Orario	12
20	Contenuto e limiti dell'atto di concessione	12
21	Sospensione nell'uso del plateatico	13
22	Rinnovo della concessione	13
23	Subentro nella concessione	13
24	Modifica, sospensione, revoca o ridotta fruibilità della concessione	14
25	Adeguamento dei plateatici esistenti	14
26	Danni arrecati al suolo pubblico	14
27	Sanzioni	15
28	Disposizioni transitorie	15
29	Abrogazione norme	15
30	Entrata in vigore	15

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio delle concessioni e le modalità di utilizzo dei plateatici, ovvero di quegli spazi riservati al ristoro all'aperto ed allestiti con strutture di arredo per il consumo di cibi o bevande somministrati da pubblici esercizi.
2. L'utilizzo del plateatico da parte di titolari dei pubblici esercizi è subordinato all'ottenimento della concessione di suolo pubblico o privato ed aperto al pubblico transito.

Art. 2 Definizioni

Concessione: l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale all'occupazione di una porzione di suolo pubblico o in uso pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano o pubblicitari.

Plateatici: gli spazi esterni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o delle attività artigianali, riservati al ristoro all'aperto degli avventori ed allestiti con strutture di arredo e/o strutture fisse, per il consumo sul posto di cibi e bevande.

Elementi di arredo: tutti gli elementi collocati all'esterno dei locali al fine di creare spazi dedicati alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande, semplicemente appoggiati al suolo (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere di delimitazione, ecc.).

Occupazione temporanea: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, di durata inferiore o uguale all'anno, non prorogabile.

Occupazione permanente: periodo di occupazione, comprensivo di ferie e giorni di riposo, esteso per un periodo superiore all'anno.

Suolo pubblico: spazio o area pubblica appartenente al demanio al patrimonio del Comune.

Suolo di uso pubblico: area privata soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, oppure area privata aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone, senza alcuna limitazione a particolari categorie di persone. Ai fini del presente regolamento, il suolo privato ad uso pubblico è equiparato al suolo pubblico e, pertanto, nel prosieguo con le locuzioni "suolo pubblico" o "area pubblica" si intenderanno indifferentemente suoli pubblici e suoli privati ad uso pubblico.

Suolo privato: area privata non soggetta a servitù d'uso pubblico o di pubblico passaggio.

Art. 3 Normativa di riferimento

Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.
Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
Reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP)

Decreto Legislativo "Nuovo Codice della Strada" del 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e s.m.i e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495;

D.P.R. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Legge Regionale -Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande- del 21 settembre 2007, n. 29 e s.m.i.

L.R. "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici." del 07 agosto 2009, n. 17.

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836) e s.m.i.

Regolamento di Polizia Urbana e s.m.i.

Regolamento edilizio e s.m.i.

Art. 4 Inquadramento della concessione suolo pubblico

La concessione di suolo pubblico rappresenta un atto discrezionale della pubblica amministrazione e come tale può essere rilasciata dal Comune a seguito di una valutazione comparativa tra l'interesse del richiedente e l'utilità ricavata dalla collettività o quantomeno l'assenza di nocumento per la stessa derivante dall'esercizio delle attività esercitate sul suolo concesso. Trattandosi di concessione traslativa il richiedente e/o utilizzante il suolo pubblico non vanta alcun diritto sull'ottenimento e/o il rinnovo del medesimo suolo.

La concessione di suolo pubblico può essere rilasciata sulla base di quanto stabilito nel suddetto, preferibilmente e prioritariamente, ai titolari delle attività commerciali, di somministrazione e di servizi esistenti e funzionanti con la loro attività nel Comune di Malo. Sono altresì legittimati a richiedere la concessione di suolo pubblico coloro che subentrano in un'attività esistente e funzionante alla data di approvazione del presente Regolamento nel Comune di Malo.

Presupposto per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico regolamentata nel presente atto è l'esercizio legittimo di un'attività commerciale, artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande, di consumo sul posto.

Il titolare e/o richiedente la concessione di occupazione di suolo pubblico che eserciti un'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i.

Nei confronti del titolare e/o richiedente la concessione di suolo pubblico non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 5 Principi generali

1. L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP).
2. I plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità di soggetti diversamente abili.
3. Non sono ammesse richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle

vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con i vigenti regolamenti comunali, con principi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità.

Art. 6 Presupposti oggettivi per il rilascio della concessione di suolo pubblico

La concessione di suolo pubblico è subordinata alla sussistenza e mantenimento dei requisiti e presupposti legati alla tipologia ed ubicazione dell'attività commerciale, di somministrazione e/o di servizi come di seguito riportati:

1. il suolo pubblico oggetto di concessione deve essere adiacente al fronte dell'edificio entro il quale si svolge l'attività; deve intendersi "fronte dell'edificio" la facciata dell'edificio sulla quale è collocato l'ingresso dell'attività richiedente;
2. il suolo pubblico posto sul lato opposto della via/strada/piazza nella quale si trova l'ingresso principale dell'attività commerciale, od ogni altro eventuale ulteriore ingresso, è concedibile previa valutazione;
3. è obbligo, per ogni strada pubblica, garantire uno spazio libero della carreggiata di almeno 3 mt per consentire il passaggio e l'intervento dei mezzi di soccorso.

Art. 7 Compatibilità con il sistema viabilistico

1. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m ad eccezione delle zone ove le caratteristiche sopra descritte non siano presenti, sarà possibile chiedere la deroga previo parere favorevole della Polizia Locale, fatti salvi i diritti dei terzi. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo "Nuovo Codice della Strada" del 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. Non deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale e/o orizzontale.
4. I plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali e/o autorizzati.
5. Non sono concedibili plateatici che riguardano stalli di sosta riservati al carico scarico o a particolari categorie quali taxi, ambulanze o mezzi di soccorso e quelli riservati ai disabili, ricariche auto elettriche e parcheggi rosa.

Art. 8 Diritti terzi

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.

2. I concessionari saranno ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone, animali e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, che faranno carico esclusivamente e totalmente al concessionario.
3. Per danni arrecati alle pavimentazioni anche stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o comunque alla proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, in relazione al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Il concessionario dovrà sottoscrivere, prima del ritiro della concessione, un'attestazione con cui si assume ogni responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, degli avventori e/o di terzi. L'Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.
5. Prima del rilascio della concessione, dovrà essere presentata copia di fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Pubblica Amministrazione a copertura di eventuali danni arrecati alla cosa pubblica e che il titolare della concessione non ottemperi al ripristino di essi.

Art. 9 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) non mutare l'uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - b) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di rimettere perfettamente in pristino l'assetto dell'area dopo il termine della concessione che dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio della concessione, fatto salvo la vetustà. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di Euro 200,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori;
 - c) mantenere sempre in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro l'area occupata ovvero gli elementi costitutivi del plateatico, nonché l'area contigua, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, qualora autorizzate, che dovranno essere costantemente tenute nelle migliori condizioni, pena la revoca della concessione relativa alla posa delle fioriere o, nei casi più gravi, del plateatico;
 - d) disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;
 - e) adempiere agli oneri e al versamento del canone unico secondo le modalità e nei termini previsti, conseguenti all'atto di concessione;
 - f) le ricevute di pagamento del canone unico devono essere conservate per un periodo di cinque annualità ed esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - g) rispettare le norme igienico sanitarie, il patrimonio comunale, la sicurezza e la tutela dall'inquinamento acustico e luminoso e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - h) conservare il provvedimento di concessione ed esibirlo agli organi preposti al

- controllo nel caso di richiesta degli stessi;
- i) ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area occupata a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta dalla costruzione;
- l) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità;
2. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.
 3. Le occupazioni permanenti di aree pubbliche o private sono considerate ampliamento delle superfici di somministrazione. Sarà quindi necessario provvedere all'aggiornamento del titolo di esercizio dell'attività e della registrazione rilasciata dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'ULSS di competenza.
 4. La richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico dovrà essere inoltrata anche in via telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it che valuterà la necessità o meno dell'aggiornamento del titolo all'esercizio dell'attività e della registrazione rilasciata dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'ULSS competente.

Art. 10 Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente nel rispetto delle norme che disciplinano la sorvegliabilità.
3. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi, anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuteranno le domande pervenute, alla stregua dei criteri elencati nell'articolo 11 "Richiesta concessione del plateatico da più attività".

Art. 11 Richiesta concessione del plateatico da più attività

1. Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune

può emanare lo stesso il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri in di seguito descritti, in ordine di priorità:

- a. valutazione degli attraversamenti pedonali o stradali e condizioni di sicurezza nel raggiungere il plateatico;
- b. miglior inserimento nel contesto in modo tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;
- c. condizioni igienico-sanitarie, anche in considerazione del percorso tra il locale e il plateatico;
- d. anzianità di occupazione o data di presentazione della domanda per l'anno o il periodo di riferimento.

Art. 12 Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico transito deve farne richiesta al Comune per ottenere la concessione.
2. La domanda corredata da elaborati grafico, relazione descrittiva dell'opera, documentazione fotografica ed ogni altro allegato obbligatorio devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it.
3. La presentazione della domanda per una nuova apertura, di subentro, di rinnovo, di modifica della superficie o dell'orario o anche del periodo di utilizzo del plateatico devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it.
4. La pratica è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto previsto dal tariffario e nelle modalità di legge e all'assolvimento di due marche da bollo, una per l'istanza e l'altra per il provvedimento finale.

Art. 13 Modalità e termini di rilascio

1. Il provvedimento di concessione o di diniego viene emesso dall'ufficio comunale competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e, comunque, nel termine massimo di 90 giorni.
2. I predetti termini sono interrotti da eventuali richieste di integrazione della documentazione inoltrate dagli uffici e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti mancanti. Qualora entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all'ufficio comunale competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata d'ufficio.
3. Il termine di cui al precedente comma 1, viene, inoltre, interrotto qualora sia necessario acquisire il parere di altri Enti o Autorità, e riprenderà a decorrere ex novo dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. Nel caso di richiesta di subentro o di rinnovo della concessione, il responsabile dell'istruttoria dell'ufficio competente, valuta l'opportunità di richiedere il parere tecnico ad altri uffici, settori od autorità.
5. Prima del rilascio del provvedimento finale con esito positivo il richiedente dovrà trasmettere copia compilata della dichiarazione ai fini della TARI.

Art. 14 Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni può essere richiesta fino ad un massimo di 5 anni.
2. I plateatici richiesti per la prima volta vengono concessi, qualora ne ricorrano i presupposti, per un anno in via sperimentale. Se in tale periodo l'operatività del plateatico non si riveli incompatibile col contesto urbano ed abitativo e qualora non siano state rilevate situazioni di disturbo alla quiete pubblica o alla pubblica sicurezza, il plateatico sarà rinnovato d'ufficio per i successivi quattro anni.
3. Gli eventuali rinnovi vengono rilasciati con le medesime modalità previste dagli articoli 12 e 13.
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni qualora il plateatico sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla circolazione viabilistica o pedonale o di ordine pubblico.
5. Il plateatico può essere richiesto anche solo per periodi.

Art. 15 Tipologie di arredo ammesse sui plateatici

1. Tavolini e sedie: è consentita la collocazione di tavolini e sedie omogenei e coordinati fra di loro per forma, colore e materiale e realizzati con materiale di pregio.
2. Tovaglie e cuscini: devono essere coordinati.
3. Elementi di copertura: è consentita la copertura delle aree concesse con tende o ombrelloni, la cui proiezione deve ricadere all'interno dell'area concessa, di forma quadrata o rettangolare, con piedistallo non infisso nella pavimentazione. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata nelle nuance del bianco o comunque colori neutri in armonia con i colori del fabbricato e a balza lineare. Non sarà consentita l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.
4. Illuminazione: l'illuminazione delle occupazioni del suolo potrà essere eseguita con soluzioni che si distinguano per design da concordare con l'Amministrazione Comunale. È ammessa solo la predisposizione di sistemi che garantiscono la non dispersione della luce verso l'alto e conformi e conformi alla L.R. "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici." del 07 agosto 2009, n. 17.
5. Pedane: ne è consentito l'allestimento, la pedana deve essere costruita in modo tale da garantire l'accesso dei portatori di handicap e l'eventuale rampa d'accesso deve essere compresa nel perimetro della pedana. Le pedane devono essere di materiale ligneo.
6. Non è ammesso l'uso di tappeti, moquette o finto prato sulle pedane o come delimitazione a terra dell'area in concessione.
7. Delimitazioni (paravento): è ammessa, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, l'installazione di delimitazioni paravento in vetro con caratteristiche anti-infortunistica di forma regolare, rettangolare, trasparenti; l'altezza massima concessa è pari a 1,80 metri di cui al massimo 1,00 metro di sotto-luce.
8. Fioriere: l'utilizzo è consentito, qualora la superficie disponibile lo renda possibile, nel rispetto delle previsioni del Codice della strada; se a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva manutenzione delle fioriere, gli Uffici Comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere alla

manutenzione delle fioriere e delle essenze in esse contenute e in caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario.

9. Banchi frigo: ne è ammesso l'utilizzo per la conservazione di gelati e granite, da posizionare all'interno dell'area concessa per l'allestimento del plateatico, a condizione che vengano rispettati i requisiti igienico-sanitari ed i requisiti per la messa in sicurezza degli impianti, da contemplare nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) e che siano posizionati, ove possibile, a ridosso dell'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio.
10. Elementi complementari: è ammesso il posizionamento di posacenere, di elementi contenitori, di cestini getta rifiuti e di porta-listino, che presentino forme semplici e coerenti all'arredo, da collocare all'interno del plateatico e da ritirare alla chiusura giornaliera; è consentito l'utilizzo di raffreddatori d'aria con atomizzatori d'acqua nel periodo estivo e di riscaldatori elettrici nel periodo invernale.
11. Gazebi, pergotende e simili: è consentito l'apposizione di strutture sempre a carattere precario e amovibile, solo in particolari contesti dove risulti minore l'impatto con l'ambiente circostante e approvate dall'Amministrazione comunale.
12. Saranno ammesse dall'Amministrazione Comunale soluzioni estetiche diverse, che si distinguano per design e qualità dei componenti anche in aggiunta a quelle prescritte ai punti precedenti previa valutazione dell'Amministrazione Comunale.
13. Eventuali deroghe alle prescrizioni tipologiche e formali indicate nel presente articolo (chioschi) potranno essere concesse nel caso di eventi occasionali, manifestazioni o ricorrenze, comunque a carattere temporaneo con l'obbligo di rimozione al termine dell'evento.

Art. 16 Ulteriori caratteristiche

1. Su tutti gli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, scritta o disegno, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l'insegna del pubblico esercizio.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tipologie diverse dello stesso elemento all'interno di un medesimo plateatico.

Art. 17 Manutenzione ordinaria

1. Le attrezzature e gli elementi costitutivi dei plateatici devono essere mantenute sempre in ordine e in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro, a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio, e non devono essere adibiti ad uso improprio.
2. I titolari di concessione che utilizzino le pedane devono obbligatoriamente pulire l'area sottostante la pedana almeno una volta l'anno; se a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva pulizia delle sotto pedane, gli Uffici Comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere in merito e in caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario.
3. Se a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva

manutenzione delle fioriere, gli Uffici Comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere alla manutenzione delle fioriere e delle essenze in esse contenute e in caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario.

4. I gestori dovranno mantenere l'area pulita, oltre all'area occupata, anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti somministrati, provocando rifiuti o situazioni indecorose.

Art. 18 Lavori nel luogo o nel sottosuolo del sito del plateatico

1. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente la data entro la quale il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 19 Orario

1. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diverse prescrizioni riportate in concessione.
2. All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa ad uso plateatico. Nel caso in cui vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di viabilità, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali o accatastati sullo stesso plateatico, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi competenti.
4. Sull'area di suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico transito adibito a plateatico è consentita l'effettuazione di intrattenimenti, eventi musicali in forma acustica e l'utilizzo di apparecchi amplificatori del suono (TV, radio, etc) previa comunicazione e/o autorizzazione agli Uffici Competenti.

Art. 20 Contenuto e limiti dell'atto di concessione

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per la superficie e per l'utilizzo.
2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel D. Lgs del 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R del 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario, persona fisica o rappresentante di persona giuridica, compresi codice fiscale e/o partita IVA e indirizzo di recapito se diverso dalla residenza;
 - b) gli elementi identificativi della domanda;
 - c) la durata;
 - d) gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
 - e) l'attività svolta;
 - f) gli arredi con i quali è consentita l'occupazione.

Art. 21 Sospensione nell'uso del plateatico

1. Il titolare del pubblico esercizio, per comprovati motivi, può richiedere la sospensione temporanea dell'uso del plateatico previa comunicazione. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione deve essere sgomberata da ogni elemento di arredo.

Art. 22 Rinnovo della concessione

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi accertati, la concessione può essere rinnovata alla scadenza per successivi cinque anni, previa presentazione della domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, con relativa comunicazione di autocertificazione riguardo il mantenimento delle strutture autorizzate. Tale comunicazione di autocertificazione deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a. persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento;
 - b. attestazione della completa conformità del plateatico a quello precedentemente concesso, mediante presentazione di idonea documentazione fotografica;
 - c. avvenuto regolare pagamento del canone unico patrimoniale sino all'ultima rata dovuta; in caso contrario non verrà rinnovato l'uso del plateatico, fino ad assolvimento del debito.

Art. 23 Subentro nella concessione

1. Nel caso in cui si verifichi un subingresso in attività di pubblico esercizio al quale è collegata una concessione di utilizzo di area pubblica o di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nel caso intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita istanza di voltura, atta ad ottenere il subentro nella concessione, all'ufficio comunale competente, allegando l'originale della concessione rilasciata al cedente.
2. L'istanza di voltura di cui al comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della richiesta di subingresso in attività di pubblico esercizio.
3. Il competente ufficio comunale provvederà all'esame preventivo dell'istanza e alla richiesta dei pareri. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio

dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvederà al rilascio della concessione alle medesime condizioni e secondo la medesima scadenza di quella rilasciata al precedente concessionario.

4. Durante l'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti dalla normativa relativa ai pubblici esercizi, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nell'atto di concessione del cedente, fino all'emissione dell'atto formale di subingresso.

Art. 24 Modifica, sospensione, revoca o ridotta fruibilità della concessione

1. L'ufficio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Qualora, ai sensi del comma precedente, la concessione venga sospesa il titolare non può vantare alcun diritto al rimborso o alla riduzione del canone.
3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio l'ufficio comunale competente con l'ausilio della Polizia Locale e addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
4. Nel caso in cui venga installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa ad uso plateatico, dovrà esserne data comunicazione al titolare del pubblico esercizio e all'ufficio competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico con plateatici almeno 30 giorni prima; il pagamento del canone verrà sospeso fino alla conclusione del cantiere e si procederà con il nuovo calcolo del canone secondo la tipologia. Se il cantiere è collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del plateatico del pubblico esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, il pagamento del canone potrà essere ridotto o sospeso, su richiesta motivata e con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 25 Adeguamento dei plateatici esistenti

I titolari delle attività commerciali con provvedimenti in corso di validità al rinnovo dovranno adeguare i plateatici secondo il Regolamento in vigore entro e non oltre due mesi. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 26 Danni arrecati al suolo pubblico

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti o dalla deliberazione di Giunta Comunale.
3. Se il gestore non ottempera a quanto dovuto, il Comune di Malo si riserva di acquisire la polizza fideiussoria a copertura dei danni cagionati all'Ente e/o a terzi a garanzia.

Art. 27 Sanzioni

1. Salvo le fattispecie siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge, ogni violazione al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250,00 come pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125. Viene sanzionata ai sensi del presente comma anche l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio, fermo restando quanto previsto nel regolamento del canone unico patrimoniale.
2. Nel caso in cui gli elementi d'arredo utilizzati non vengano prontamente rimossi al termine dell'occupazione, si applica la sanzione amministrativa di Euro 258,00 ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. e) e 7 dell'art. 6 del DPR n. 380/2001.

Art. 28 Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 29 Abrogazione norme

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.